CAMERA DEI DEPUTATI N. 2708-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **ERMINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 ottobre 1965 (*Stampato n. 1175*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 ottobre 1965

—

Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, che giunge all'esame della Camera dopo aver ricevuta l'approvazione del Senato della Repubblica, propone alcune lievi modifiche all'attuale composizione della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione: ed è proposta che immediatamente si riannoda ed anzi necessariamente scaturisce dalla istituzione della nuova scuola media disposta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si trova disciplinato nella sua composizione dalla legge 2 agosto 1957, n. 699, ed è distinto in tre sezioni, delle quali la prima per l'istruzione universitaria, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare; ed avviene ora che, per essere stata la sua composizione disposta in periodo anteriore alla istituzione della nuova scuola media, la seconda sezione del Con-

siglio ammette rappresentanti dell'Ordine classico e dell'Ordine tecnico, ma non la rappresentanza del nuovo Ordine medio.

Dovendosi, nella primavera del prossimo anno 1966, provvedere a' termini di legge (articolo 10 della legge 2 agosto 1957, n. 699), al rinnovo del Consiglio superiore per scaduto quadriennio di funzionamento, ed essendo di conseguenza indispensabile procedere senza indugio agli atti amministrativi preparatori delle relative elezioni, appare doveroso ed urgente chiamare a far parte della seconda sessione del Consiglio superiore anche i rappresentanti dell'Ordine medio, affinché la voce di quel consesso sia espressione autentica della scuola italiana in tutti i suoi Ordini.

Ad accentuare il carattere di necessità e di urgenza proprio del disegno di legge, giova richiamare l'attenzione anche sul fatto che, ove le modifiche che col medesimo si propongono non venissero accolte, il personale direttivo ed insegnante del nuovo Ordine scolastico della scuola media, non potrebbe prendere parte alle elezioni del nuovo Consiglio superiore.

È per questo che il disegno di legge propone di modificare l'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 699, apportandovi i seguenti emendamenti: alla lettera *b*), che già prevede la presenza di un ispettore dell'Ordine classico e di altro dell'Ordine tecnico, aggiungere anche un ispettore dell'Ordine medio; alla lettera *d*), aggiungere un capo di istituto dell'Ordine medio ai due capi di istituto già previsti per l'ordine classico e per l'ordine medio; alla stessa lettera *d*), infine, ridurre da quattro a tre i rappresentanti rispettivamente dell'Ordine classico e dell'Ordine tecnico, e aggiungere tre professori rappresentanti dell'Ordine medio.

Propone ancora, conseguentemente, il disegno di legge, di emendare l'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, portando i componenti del Consiglio superiore da 67 a 70, essendo stati elevati da 18 a 21, con le suddette proposte, i membri della seconda sessione.

La Commissione, esaminando il disegno di legge, ha condiviso le sopra riferite considerazioni sulla necessità e sull'urgenza del provvedimento, ed ha ritenuta fondata la richiesta che nel medesimo si avanza di assicurare anche all'Ordine medio la sua autonoma rappresentanza nel Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Alcuni colleghi hanno colto occasione per segnalare altre notevoli riforme delle quali l'ordinamento attuale del Consiglio superiore avrebbe, secondo il loro avviso, stretto bisogno; ed hanno anzi espresso l'opinione che sarebbe stato più utile discutere subito ed approvare un più ampio provvedimento di riforma di quel consesso.

È stato però obiettato dalla maggioranza della Commissione che della riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione – che già la Commissione di indagine di cui alla legge n. 1073 del 1962, ebbe a parlare e che anche le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola presentate dal ministro opportunamente prevedono – sarà necessario trattare con adeguata preparazione e con la dovuta ponderazione, e non per incidenza, discutendo del modesto provvedimento in esame; e che sarà anzi forse opportuno attendere al riguardo che il disegno di legge sui nuovi ordinamenti universitari, in discussione alla Camera, abbia deciso in merito alla istituzione del Consiglio nazionale universitario che quel disegno stesso prevede.

È a motivo dell'urgenza propria del presente disegno di legge e in relazione col proposito di discutere ampiamente non appena possibile la materia della riforma generale del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la Commissione ha ritenuto di non dover accogliere un emendamento proposto per mutare il sistema di elezioni oggi in atto per la terza sezione del Consiglio; e che la Commissione raccomanda all'attenzione della Camera il testo del disegno di legge che ha già ottenuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica.

Aggiungo infine che – per quanto attiene alle conseguenze finanziarie del provvedimento – la V Commissione Bilancio non è stata in grado di esprimere il parere in tempo debito: si confida peraltro che il parere suddetto possa essere direttamente trasmesso all'Assemblea.

ERMINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: le parole: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri... », sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri ».

ART. 2.

Le lettere *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) di tre Ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro »;

« *d*) di tre Capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i Capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.